

[e] contro

MANCUSO GABRIELLA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 93, presso lo studio dell'avvocato Damiano Comito, rappresentata e difesa da sé medesima unitamente all'avvocato Nunziatina Starvaggi, giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

e contro

CATALDO ANTONIO; FALLIMENTO NATUR'E' Soc. Coop. a r.l. in liquidazione; [GIUSEPPE

- intimati -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ENNA, depositato il 28/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2019 dal consigliere Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Enna ha respinto l'impugnazione proposta da Domenico \ - creditore ammesso allo stato passivo del Fallimento "Natur'e' Soc. Coop. a r.l. in Liquidazione", in via postergata, per il credito di Euro 65.916,00 derivante da finanziamento effettuato nella qualità di socio della società poi fallita - contro l'ammissione al passivo dei crediti dell'avv. Mancuso, della società L Mario & figli di Sergio e Lorenzo S.n.c., dell'arch. Cataldo Antonio e del geom. Giuseppe, ritenendo che il ricorrente non avesse «assolto il proprio onere probatorio (...) di fornire positivo riscontro dell'erroneità dell'ammissione e dell'insussistenza della posizione creditoria», peraltro da assolversi ai sensi dell'art. 99 legge fall. «con produzione dei documenti ed indicazione dei mezzi probatori da effettuare - a

pena di decadenza - con la presentazione del ricorso impugnatorio», che invece nel caso di specie recava «solo una esigua ed inidonea documentazione»; ha poi svolto ulteriori e specifici rilievi riguardo a ciascuno dei crediti impugnati.

2. Avverso tale decisione il [redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui solo l'avv. [redacted] Mancuso e la società I [redacted] Mario & figli di Sergio e Lorenzo [redacted] S.n.c. hanno resistito con controricorso, mentre gli intimati [redacted] Cataldo Antonio e [redacted] Giuseppe non hanno svolto difese. Il ricorrente ha poi depositato memoria contenente nuove deduzioni e allegazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del documento prodotto da parte ricorrente in allegato alla "memoria ex art. 378 c.p.c." (copia sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 411 del 18/06/2019) - e, di conseguenza, delle deduzioni che su di esso si fondano - dal momento che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, a meno che attengano alla nullità della sentenza impugnata, all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Cass. 28999/2018, 7515/2011); pertanto, non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il

rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. 18464/2018; cfr. Cass. 1534/2018, 14883/2019).

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 cod. civ., nonché 98 e 99 legge fall., per avere la corte d'appello «ritenuto erroneamente assolto l'onere della prova da parte dei creditori insinuati, i quali a suo dire non avrebbero dovuto fornire nuovamente la prova del proprio credito ma sarebbe stato onere dell'impugnante dimostrare l'erroneità dell'ammissione al passivo dei crediti insinuati».

4.1. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. da 2423 a 2429, 2435, 2435bis e 2364 cod. civ., nonché degli artt. 93, 95, 96 e 99 legge fall. e dell'art. 2709 cod. civ., «per avere il Collegio fondato la propria decisione su bilanci giuridicamente inesistenti», poiché «il bilancio formato dagli amministratori della società è un progetto (...) che solo con l'approvazione dell'assemblea acquista esistenza giuridica di bilancio in senso tecnico».

4.2. Il terzo motivo prospetta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la corte territoriale «omesso del tutto di pronunciarsi sulla validità del presunto bilancio del 2012 e, dunque, su una eccezione rilevata dal ricorrente».

5. Le censure non meritano accoglimento.

6. In particolare, il primo motivo presenta profili sia di inammissibilità che di infondatezza.

6.1. Esso risulta inammissibile per difetto di decisività, poiché la corte d'appello non si è limitata ad affermare che il non avrebbe assolto l'onere della prova su di lui gravante in sede di impugnazione dello stato passivo, ma è scesa ad esaminare ciascuna

delle posizioni creditorie, sulla base delle eccezioni e contestazioni sollevate dal ricorrente.

6.2. In ogni caso, la statuizione censurata è conforme all'indirizzo richiamato nel decreto impugnato (Cass. 11948/1998, 10613/1994), cui questa Corte ha di recente dato continuità anche con riguardo alla legge fallimentare riformata, affermando che «nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva accolto l'impugnazione proposta dal curatore fallimentare, poiché il creditore ammesso non aveva riprodotto in giudizio le prove documentali su cui si fondava il provvedimento impugnato)» (Cass. 25066/2018).

7. Il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità, essendosi il ricorrente limitato ad elencare la lunga serie di norme che sarebbero state violate o falsamente applicate, in uno ai principi di diritto tratti da precedenti giurisprudenziali, per poi aggiungere, genericamente, che la corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione su bilanci giuridicamente inesistenti.

8. Anche il terzo motivo è affetto da genericità, mancando il ricorrente di precisare in cosa consistesse l'eccezione di nullità del bilancio asseritamente sollevata davanti al tribunale. La censura difetta anche di decisività, poiché la conferma della posizione creditoria dell'avv. è stata condotta dal giudice *a quo* sulla

base non solo del bilancio 2012, ma anche di altri documenti (tra i quali copia di atti difensivi, verbali di udienza e riscontri contabili).

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 23535/2019).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 15/11/2019

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa *Fabrizia Barone*



Il Presidente

Carlo Di Chiere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 28 MAG 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa *Fabrizia Barone*